

STATUTO

8 GIUGNO 2012, rev. 2019 e 2024

Articolo 1 – Denominazione – Sede

L'Associazione Sindacale dei Dirigenti di Aziende Industriali della provincia di Verona (ASDAI-Verona) – denominata Federmanager Verona di seguito Associazione- è il Sindacato Provinciale dei Dirigenti di aziende industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie e ha sede in Verona.

Costituisce, unitamente alle altre Associazioni o Sindacati territoriali dei Dirigenti di aziende industriali, la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (denominata Federmanager) con sede in Roma.

È pertanto un soggetto federato di Federmanager.

Articolo 2 – Statuto della Federazione Nazionale

In quanto soggetto federato della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, l'Associazione è tenuta ad osservare lo Statuto Federale, le relative norme regolamentari e le delibere dei competenti organi federali. Le norme del presente statuto fanno pertanto rinvio, ai fini di integrazione e di corrispondenza e per quanto concerne le associazioni e i sindacati territoriali federati, nel loro ambito di competenza, per materia e per territorio, alle norme dello statuto federale.

Articolo 3 – Associati

All'Associazione possono iscriversi coloro che in aziende industriali, produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con la qualifica di dirigente, o di quadro, ai sensi dell'art. 2095 Cod.Civ. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (identificati come "quadri apicali")

E' causa di non iscrivibilità all'Associazione essere iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi della Federazione Nazionale o alle decisioni adottate dagli organi della medesima.

I dirigenti e i quadri in servizio, nonché i dirigenti pensionati possono iscriversi all'Associazione territoriale nella quale ritengono di realizzare meglio la loro partecipazione.

Coloro che continuano, quali dirigenti, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati dirigenti in servizio a tutti gli effetti.

Possono inoltre rimanere iscritti i coniugi superstiti e i/le conviventi more uxorio.

Articolo 4 - Rappresentanza e scopi

L'Associazione ha, nel proprio territorio, la rappresentanza istituzionale degli interessi degli associati che in essa si identificano, nonché degli interessi della categoria, professionalmente intesa, dei dirigenti e quadri di aziende industriali, anche in forza e in concordanza della propria partecipazione alla Federazione e nell'indipendenza da ideologie e partiti .

In particolare, l'Associazione si propone:

- di rendersi partecipe, sulla base democratica dell'ordinamento interno, di tutte le attività previste dall'art. 2 dello Statuto federale e, nel proprio ambito territoriale, di svolgere direttamente tali attività;
- di tutelare e difendere gli interessi particolari degli associati che ne facciano richiesta assistendoli, su preciso mandato, anche in ogni fase delle controversie individuali o collettive che dovessero insorgere in conseguenza del rapporto di lavoro;
- di fornire informazioni, indirizzi ed assistenza sui problemi normativi, assistenziali e previdenziali, di

interesse dei singoli associati;

- di fornire informazione e assistenza di tipo previdenziale ai familiari di primo grado dei singoli associati/e ma anche a dirigenti e quadri apicali aderenti alla CIDA. Tale attività sarà regolata secondo tariffario in uso;

- di curare l'assistenza morale e, compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale degli associati;

- promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione tra gli associati, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione e al perfezionamento della funzione del dirigente;

- di curare lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse per gli associati.

Compete all'Associazione costituire nell'ambito delle aziende operanti nella propria circoscrizione territoriale le "Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.)" dei dirigenti ed esercitare sulle stesse attività di coordinamento e di controllo.

Articolo 5 - Bilanci e destinazione del patrimonio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro quattro mesi dalla data di chiusura il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale e del rendiconto economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11, lettera e, dello Statuto

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale. Per quanto non indicato si fa riferimento alla normativa del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Articolo 6 – Domanda di iscrizione

Per l'ammissione ad associato il dirigente o il quadro deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo della Associazione domanda di iscrizione, allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro e alle funzioni che svolge o ha svolto nell'azienda.

Sull'accoglimento della domanda di iscrizione decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 7 – Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione impegna l'associato a tutti gli effetti statutari per l'anno solare in corso.

L'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate, a mezzo lettera raccomandata, le dimissioni entro il 30 settembre.

L'associato è tenuto a pagare:

- il contributo associativo che, per il primo anno, è commisurato al periodo di iscrizione;
- una quota di iscrizione "una tantum" nonché l'eventuale quota di ingresso e contribuzione straordinaria, stabilite dall'Assemblea nei casi dalla stessa previsti.

Il contributo associativo è intrasmissibile a terzi

Articolo 8 – Perdita dello stato di associato

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni, le quali non esonerano l'associato dagli impegni assunti a termine dell'articolo precedente;
- per espulsione deliberata, per gravi motivi morali o disciplinari, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- per morosità.

L'associato che cessa dalla qualifica di dirigente o di quadro può continuare a rimanere iscritto alla Associazione, con la quota prevista per i dirigenti e i quadri in servizio, anche se non prosegue volontariamente con la contribuzione, sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro apicale, con quanto espresso all'art. 3 dello Statuto.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e i due Vicepresidenti;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri
- f) Il Tesoriere (art. 24)

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b), d), e) dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti, mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%

Articolo 10 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.

In essa ogni associato ha diritto a un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre associati.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea gli iscritti che, alla data della stessa, siano in regola con il pagamento del contributo associativo dell'anno in corso, nonché i nuovi iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.

Articolo 11 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera per:

- eleggere e revocare il Presidente e gli altri membri del Consiglio;
- eleggere il Collegio dei revisori dei Conti;
- eleggere il Collegio dei Probiviri; determinare le linee politiche, gli indirizzi e il programma di attività dell'Associazione per l'anno successivo;
- approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente, nonché il bilancio preventivo;
- fissare la misura della quota "una tantum", della "quota di ingresso" e di eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze, specificando i casi di applicazione;
- eleggere i delegati all'Assemblea della Federazione Nazionale;
- decidere in via definitiva e su ricorso dell'interessato in merito al provvedimento di espulsione dell'associato;
- approvare in sede straordinaria le proposte di modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti;
- decidere, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, sulla eventuale liquidazione o scioglimento dell'Associazione, sulla destinazione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

Per l'espletamento dei compiti elencati nei punti da a) ad h) del precedente articolo, l'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, con lettera da inviare agli iscritti con almeno 15 giorni di anticipo, entro il mese di giugno di ogni anno.

È convocata in via straordinaria –con le stesse modalità di cui sopra- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno il 10 % degli associati, per deliberare sui punti i) e j) del precedente articolo 11 o su argomenti non richiamati nell'articolo stesso.

Articolo 13 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui il presente Statuto preveda una maggioranza qualificata.

Copia del verbale dell'Assemblea deve essere inviata alla Federazione Nazionale.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo. Composizione

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni. È composto dal Presidente e da 12 membri effettivi di cui 10 dirigenti e 2 quadri, oltre a 3 supplenti di cui 2 dirigenti e 1 quadro.

I consiglieri effettivi possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

È escluso il Presidente per il quale si applica l'art.18.

La ripartizione dei posti dei dirigenti in Consiglio è stabilita nella misura non inferiore al 60 % per i dirigenti in servizio e non superiore al 40 % per i dirigenti pensionati

Il Consiglio è eletto tramite due separate votazioni tra i Dirigenti e tra i Quadri Apicali in servizio, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) la votazione avviene a schede segrete;
- b) sono presentate due distinte liste uniche in ordine alfabetico, una per i Dirigenti e una per i Quadri;
- c) possono presentarsi come candidati gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Disposizioni transitorie:

La copertura della quota di riserva dei quadri di cui al presente articolo, sarà resa possibile con apposita votazione, a partire dall'Assemblea del 2013, purché, almeno due mesi prima della medesima, siano presentate almeno due candidature in possesso della qualifica richiesta.

Articolo 15 – Consiglieri supplenti

I Consiglieri supplenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Sostituiscono i Consiglieri effettivi, in caso di loro assenza, nell'ordine in cui sono stati eletti.

Subentrano, con lo stesso ordine, ai Consiglieri effettivi qualora si rendano vacanti delle posizioni.

Articolo 16 – Consiglio direttivo. Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- delibera sull'ammissione delle domande d'iscrizione all'Associazione;
- promuove, delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;
- delibera la perdita della qualità di associato nei casi previsti dall'art. 8;
- nomina al proprio interno due Vicepresidenti e nomina il Segretario dell'Associazione.

Questo ultimo può essere scelto anche fuori del novero degli iscritti;

- delibera l'eventuale cooptazione del Presidente uscente quale membro aggiunto, senza diritto di voto e per un massimo di due mandati.
- provvede, per cooptazione, alla sostituzione fino alla prossima Assemblea ordinaria, di Consiglieri mancanti nel caso sia già stata esperita la procedura prevista dall'art. 15;
- delibera sulle sanzioni disciplinari da prendere ai sensi dell'art. 29;
- adempie ad ogni altra funzione che rientri negli scopi dell'Associazione e non sia attribuita all'Assemblea;
- delibera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 dello statuto della Federazione Nazionale, la misura del contributo associativo annuale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere comitati od altre forme associative regionali o interprovinciali e farvi partecipare l'Associazione per lo svolgimento di attività occasionali o permanenti inerenti all'Associazione ed i cui fini siano meglio perseguibili in tali forme collaborative.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo – Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono valide quando intervengono almeno sei dei componenti il Consiglio, compreso il Presidente.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti; a parità dei voti prevale la parte alla quale ha dato il voto chi presiede.

L'associato facente parte del Consiglio che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Articolo 18 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile limitatamente ad un secondo mandato consecutivo.

Presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'Associazione nei rapporti interni e di fronte a terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina associativa ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai componenti degli organi sociali.

A propria discrezione può avvalersi dell'opera dei Vice Presidenti, di volta in volta e per specifiche attività, mediante delega attribuita singolarmente o abbinata.

Articolo 19 – Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'elezione del futuro Presidente dell'Associazione, almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di Presidente, è costituita una commissione di designazione composta da 3 (tre) membri, indicati dal Consiglio Direttivo.

I componenti della Commissione di designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, sono scelti tra i Past President dell'Associazione e/o fra gli associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. In caso di impedimento e/o rinuncia degli aventi diritto, si procede alla loro sostituzione con le medesime modalità di cui sopra.

Successivamente all'avvenuta designazione da parte del Consiglio, gli uffici dell'Associazione provvederanno ad informare gli associati, al fine di favorirne il massimo coinvolgimento .

Coloro che intendono manifestare la loro disponibilità a ricoprire la carica di Presidente della Associazione possono segnalare tale disponibilità alla Commissione di designazione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta costituzione.

In ogni caso la Commissione effettuerà, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati, informandoli delle eventuali disponibilità segnalate.

La Commissione ha comunque il dovere di sentire i membri effettivi del Consiglio Direttivo. La Commissione sottoporrà al Consiglio una o più indicazioni di candidatura sulla base delle preferenze espresse dagli associati nel corso delle consultazioni, sulle quali lo stesso effettuerà la sua scelta, a scrutinio segreto, da presentare all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio delibera l'individuazione di uno o più candidati Presidenti dell'Associazione a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

Qualora un candidato ottenga la maggioranza assoluta, il suo nominativo sarà proposto all'Assemblea degli associati. Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, con successiva votazione si procederà all'individuazione – fino ad un massimo di tre – dei nominativi che, riportando il maggior numero di voti, saranno proposti all'Assemblea degli associati per l'elezione.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Assemblea ogni tre anni ed entra in carica a partire dalla successiva riunione del Consiglio da tenersi entro tre mesi.

Fino a tale data le funzioni presidenziali continueranno ad essere esercitate dal Presidente uscente.

Articolo 20 – Vicepresidenti

I due Vicepresidenti, di cui almeno uno dovrà essere in servizio, hanno compiti di supplenza e vengono eletti fra i membri effettivi del Consiglio Direttivo.

In casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente più anziano di carica, o, in caso di parità, dal più anziano di età.

Articolo 21 – Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea elegge tra gli associati tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti, con il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione attuando i controlli ritenuti più idonei, essi devono inoltre riscontrare la veridicità e regolarità del bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti eleggono nel proprio interno il Presidente del Collegio.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Collegio dei probiviri

L'Assemblea elegge tre Probiviri effettivi e due supplenti scelti tra gli associati che non ricoprono alcuna carica sociale.

I probiviri scelgono al loro interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante in ordine ai rapporti, all'interno dell'Associazione, sia tra gli associati che tra gli associati (o gruppi di associati compresi i componenti delle RSA) e gli organi dall'Associazione.

Il Collegio, inoltre, si esprime per quant'altro venga ad essere deferito dal Consiglio Direttivo.

I ricorsi contro le sanzioni disciplinari erogate dal Consiglio Direttivo o contro il rifiuto di ammissione alla qualifica di associato vanno proposti al Collegio dei Probiviri; il Consiglio direttivo, peraltro, può demandare la questione al parere preventivo dei Probiviri, nel qual caso il ricorso va proposto all'Assemblea.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili e definitive.

Articolo 23 – Oneri e spese per le cariche elettive

L'esercizio delle cariche elettive è gratuito, salvo il rimborso di tutte le spese sostenute, in relazione al loro incarico, dagli associati ricoprenti tali cariche e residenti in comuni diversi dal comune capoluogo di provincia, eventuali indennità in deroga dovranno di volta in volta risultare da regolare delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Il Tesoriere

Il tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria in conformità alla delibera del Consiglio Direttivo; ogni anno predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo che verranno visionati dai revisori dei conti.

Articolo 24 – Il Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ed esplica la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente.

Collabora con il Presidente per l'esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Predisporre ogni adempimento necessario al buon funzionamento degli organi sociali.

Organizza e sovrintende al personale dipendente.

Assiste alle adunanze assembleari e alle riunioni del Consiglio direttivo, curando la compilazione dei relativi verbali.

Articolo 25 – Patrimonio sociale

Il patrimonio è formato:

- da beni mobili e immobili di proprietà risultanti da inventario;
- dai fondi e dalle riserve costituite.

Articolo 26 – Bilancio preventivo e contributo associativo

Il Consiglio Direttivo redige alla fine di ogni anno un bilancio preventivo delle entrate e delle spese previste per l'anno successivo, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Secondo le risultanze di detto bilancio il Consiglio Direttivo può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la misura del contributo associativo che ogni associato dovrà pagare in relazione al disposto dell'art.11 lettera f.

Articolo 27 – Bilancio consuntivo

Entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e lo mette a disposizione dei Revisori dei conti con tutti i documenti giustificativi per i controlli di spettanza.

Il bilancio sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 28 – Durata, scioglimento, liquidazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il suo scioglimento può essere proposto all'Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 20 % degli associati.

In caso di decisione favorevole allo scioglimento dovranno essere nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 – Sanzioni disciplinari e loro motivazioni

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono :

- La censura;
- La sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- L'espulsione dall'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può deliberare:
 - la censura, qualora l'associato non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - la sospensione temporanea da ogni attività sociale nel caso in cui l'associato sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio e agli interessi materiali e morali dell'associazione.
 - l'espulsione dall'Associazione per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione stessa

Articolo 30 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.

Verona 08 giugno 2012